

**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Proc. PF n. 1/2025 R.G. Proc. Fed.

Proc. TF n. 10/2025 R.G Trib. Fed.

Proc. n. 9-10/2025 R.G. Corte Fed. D'Appello

Decisione n. 6 del 09.10.2025

Depositata in data 09.10.2025

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**Così composta:**

- **Avv. Marco Baliva – Presidente**
- **Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice Relatore**
- **Avv. Stella Frascà – Giudice**

all'udienza del 29.09.2025 ha così deciso sui reclami disgiuntamente proposti dal Signor Vincenzo De Benedetto, in proprio ed in qualità di Presidente della ASD Atletica Nuova Taranto, nonché dalla Procura Federale FIDAL, in persona del Procuratore Federale Avv. Michele Ponzetti e del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Fabio Portelli, entrambi avverso alla decisione n. 15/2025 del Tribunale Federale Nazionale della FIDAL del 21.07.2025, pubblicata in pari data, nell'ambito del procedimento di cui al N.R.G. 10/2025 T.F.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con atto del 28.07.2025 notificato a mezzo P.E.C. in pari data, il Signor Vincenzo De Benedetto, assistito dagli Avv.ti Francesco Termini e Maria Alessandra Termini, ha interposto reclamo ai sensi dell'art. 50 Reg. Giustizia FIDAL avverso la decisione n. 15/2025 (procedimento iscritto al N.R.G.10/2025 T.F.) pronunciata dal Tribunale Federale FIDAL il 21.07.2025 e pubblicata in pari data, nella parte in cui è stata inflitta allo stesso deferito Signor De Benedetto la sanzione dell'inibizione per complessivi mesi 8 nonché alla società A.S.D. Nuova Taranto, di cui egli figura quale Presidente, l'ammenda di € 1.000,00 per responsabilità diretta ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) Regolamento di Giustizia FIDAL.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Avverso la medesima decisione, con atto del 04.09.2025 notificato a mezzo P.E.C. in pari data, è stato altresì proposto un successivo reclamo ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia FIDAL da parte della Procura Federale FIDAL, in persona del Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti e del Procuratore Federale Aggiunto Avv. Fabio Portelli, con specifico riferimento alla dichiarata inutilizzabilità da parte dell'intestato Tribunale delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione da parte degli incolpati Sigg.ri Massafra, De Benedetto e Messina.

La ridetta decisione ha tratto impulso dal procedimento instaurato dalla Procura Federale FIDAL a seguito della segnalazione pervenuta a mezzo mail a firma del tesserato FIDAL Nicola Nicolau del 27.12.2024 promossa nei confronti di alcuni atleti tesserati dell'A.S.D. Atletica Nuova Taranto nonché verso l'associazione sportiva stessa.

Suddetta segnalazione risultava informata su di una serie di asserite irregolarità che il segnalante aveva avuto modo di riscontrare in occasione di molteplici manifestazioni sportive svoltesi in Puglia sotto l'egida della Federazione nel corso del 2024.

A seguito dell'avvio delle indagini, veniva così aperto il fascicolo n. 1/2025 P.F., al quale, per ragioni di evidente connessione oggettiva e soggettiva, in data 19.03.2025, veniva riunito il fascicolo di cui al N.R.G. 10/2025 P.F. la cui apertura era stata a propria volta originata da due ulteriori denunce, promosse dai tesserati Sigg.ri Gilda Gigante e Antonio Cancellieri, anch'esse incentrate su di una serie di asserite irregolarità perpetrate in occasione di manifestazioni sportive da parte della stessa A.S.D. Atletica Nuova Taranto.

Espletate le indagini, in data 09.06.2025, ritenute effettivamente provate le contestate irregolarità, l'Ufficio della Procura Federale ha proceduto a notificare il rituale atto di deferimento ex art. 56 Reg. Giustizia FIDAL nei confronti di una serie di tesserati dell'A.S.D. Atletica Nuova Taranto.

Nello specifico, si riportano testualmente le incolpazioni ivi riportate: “1. Sig. **Davide CAFERRI** (tess. n. QF004521 – cod. Soc. TA479) perché, in data 23 giugno 2024, in Massafra, in occasione della manifestazione sportiva “Corri nel Birrificio”, tagliava il traguardo indossando, sulla propria persona, il microchip intestato alla sig.ra Carmen Alabrese, oltre al proprio personale microchip, così consentendo ad atleta assente alla competizione di figurare come presente, alterando il risultato della gara, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

2. Sig. **Salvatore MESSINA** (tess. n. QF004920 – cod. Soc. TA479) perché, in data 14 luglio 2024 in Statte, in occasione della manifestazione sportiva “Statte in Corsa”, tagliava il traguardo indossando sulla propria persona il microchip intestato al sig. Emiliano Giacobazzo, oltre al proprio personale microchip, così consentendo ad atleta assente alla competizione, di figurare come presente, alterando il risultato della gara, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.

3. Sig.ra **Angela AZZONE** (tess. n. QF002681 – cod. Soc. TA479) perché, in data 1° dicembre 2024, in Castellaneta, in occasione della manifestazione sportiva “Corri Castellaneta”, prendeva parte alla menzionata gara non indossando il pettorale, pur essendo stata intimata ad indossarlo, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.

4. Sig. **Egidio MASSAFRA** (tess. TA0037) perché, in data 1 dicembre 2024, in Castellaneta, in occasione della manifestazione sportiva “Corri Castellaneta”, nella propria qualità di giudice e, precisamente, di arbitro alle corse, pur avendo chiaramente rilevato che la sig.ra Angela Azzone non indossava il pettorale, non adottava provvedimenti disciplinari di alcun tipo nei confronti della medesima, venendo meno ai doveri legati al proprio ruolo, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.

5. Sig. **Vincenzo DE BENEDETTO** (tess. n. TA1101 – cod. Soc. TA479), perché, nella propria qualità di presidente della ASD Nuova Atletica Taranto, in concorso con il sig. Massimo Buzzacchino, in data 23 giugno 2024 in Massafra, in occasione della gara “Corri nel Birrificio”, consegnava all’atleta Davide Caferri un microchip collegato al nominativo della sig.ra Carmen Alabrese, in realtà assente; in data 14 luglio 2024 in Statte, in occasione della manifestazione sportiva “Statte in Corsa”, consegnava all’atleta Salvatore Messina un microchip collegato al



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*nominativo dell'atleta Emiliano Giacobazzo, in realtà assente, così consentendo ad atleti assenti alle su menzionate competizioni di figurare come presenti ed così alterando il risultato delle sopra indicate gare, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.*

**6. Sig. Massimo BUZZACCHINO** (tess. n. TA1079 – cod. Soc. TA479) perché, nella propria qualità di vicepresidente della ASD Nuova Atletica Taranto, in concorso con il sig. Vincenzo De Benedetto, in data 23 giugno 2024 in Massafra, in occasione della gara “Corri nel Birrificio”, consegnava all'atleta Davide Caferri un microchip collegato al nominativo del sig. Carmen Alabrese, in realtà assente; in data 14 luglio 2024 in Statte, in occasione della manifestazione sportiva “Statte in Corsa”, consegnava all'atleta Salvatore Messina un microchip collegato al nominativo dell'atleta Emiliano Giacobazzo, in realtà assente, così consentendo ad atleti assenti alle su menzionate competizioni di figurare come presenti e così alterando il risultato delle sopra indicate gare, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e 2 Reg. Giust Fidal; artt. 1, 2, 3 Codice di Comportamento Sportivo; art. 13 bis Statuto CONI. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. K) Reg. Giust FIDAL.

**7. ASD Nuova Atletica Taranto** (cod. Soc. TA479): a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Vincenzo De Benedetto, dal proprio vicepresidente sig. Massimo Buzzacchino, così come sopra riportati; a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati Davide Caferri, Salvatore Messina e Angela Azzone, così come sopra riportati”.

A seguito dell'avvenuta instaurazione del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale Federale ha emesso la decisione oggi impugnata *ut supra* riportata sinteticamente.

Sono state disattese, poiché ritenute infondate, anzitutto, le eccezioni preliminari sollevate dalle difese degli incolpati, ad eccezione del Signor Massafra, attinenti la nullità del procedimento nonché del deferimento che ne è conseguito per omessa motivazione del diniego alla richiesta di “patteggiamento senza incolpazione” .



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Sul punto, il Tribunale Federale ha avuto modo di osservare come ridetta eccezione preliminare risultasse manifestamente infondata *“sia perché, a mente dell’art. 60 Reg. Giustizia FIDAL, la contestazione dell’illecito sportivo è radicalmente ostativa all’applicazione della sanzione senza incolpazione e a prescindere dalla presenza di un motivato diniego della Procura Federale, sia perché non vi è norma che imponga tale radicale invalidità, essendo le nullità assolute espresse e tassative”*.

Ancora in via preliminare, accogliendo l’eccezione promossa dalla difesa del Signor Massafra, il Tribunale Federale ha avuto modo di osservare la sussistenza di profili di inutilizzabilità delle informazioni acquisite in una serie di audizioni (Sigg.ri Massafra, Messina e De Benedetto) perfezionatesi nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari condotte dalla Procura Federale le quali, tuttavia, sono risultate poi acquisite in assenza di difensore espressamente nominato nonostante non si trattasse di persone semplicemente informate sui fatti bensì, testualmente, di *“soggetti con potenziali violazioni a carico”*.

Ciò premesso, nel merito, per quanto concerne i capi della decisione impugnati a mezzo dei reclami per cui è instaurato il presente giudizio, il Tribunale Federale ha ritenuto pienamente raggiunta la prova della colpevolezza del deferito Signor Vincenzo De Benedetto nonché, conseguentemente, pienamente integrata la responsabilità diretta *ex art. 1, comma 3, lett. a) Reg. Giustizia FIDAL* imputabile alla società dallo stesso rappresentata A.S.D. Atletica Nuova Taranto ritenuta altresì oggettivamente responsabile ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) del Reg. Giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati Davide Caferri, Salvatore Messina e Angela Azzone.

Nello specifico, a fronte della negazione del De Benedetto degli addebiti contestatigli, asseritamente comprovata dalla restituzione dei *microchip* degli assenti alla giuria nonché dalla segnalazione dell’anomalia dallo stesso effettuata, il Tribunale Federale ha ritenuto pienamente smentite le suddette circostanze sulla base dell’avvenuto rilevamento al traguardo di detti dispositivi elettronici i quali, se fossero stati effettivamente restituiti, evidentemente, non avrebbero potuto essere riscontrati all’arrivo.

D’altra parte, prosegue il Giudice di prime cure, è lo stesso De Benedetto (in occasione di audizione svoltasi alla presenza del proprio difensore) ad aver confermato di aver materialmente proceduto alla consegna dei *transponder* in parola.

La circostanza della successiva eliminazione degli atleti assenti dalla classifica stilata da Cronogare,





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

sempre ad avviso del Giudice di prime cure, non può essere ritenuta sufficiente ed idonea ad escludere l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giustizia FIDAL, ove si prevede un aumento della sanzione inflitta fino ad un terzo laddove l'illecito sia stato commesso «...per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio».

In tal senso, lo stesso Tribunale Federale ha avuto modo di osservare come dalle condotte poste in essere dal proprio Presidente nonché dai propri tesserati, la società A.S.D. Atletica Nuova Taranto abbia comunque avuto modo di conseguire *“concreti e non dovuti vantaggi, sussistenti anche a prescindere dal se le risultanze delle due gare in contestazione l'abbiano o meno messa in condizione di superare altre società nelle classifiche finali di gara e di circuito. Ciò in quanto, all'interno del sodalizio e verso l'utenza, hanno valore in sé sia la vittoria, sia il solo maggior distacco dalle società avversarie, idoneo a marcare una più eclatante supremazia sportiva. Ad ogni buon conto, la A.S.D. si è classificata al primo posto del Circuito Provinciale Gran Prix dello Jonio e del circuito interprovinciale Grande Salento, aggiudicandosi, secondo il regolamento del CorriPuglia 2024, l'assegnazione di una tappa del medesimo circuito Regionale per l'anno 2025”*.

Alla luce di quanto sopra premesso, l'intestato Tribunale Federale, in accoglimento delle richieste promanate dalla Procura, ha ritenuto così pienamente provati gli addebiti promossi nei confronti dei soggetti deferiti procedendo alla conseguente irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 8 nei confronti del Signor Vincenzo De Benedetto nonché dell'ammenda di € 1.000,00 nei confronti della società A.S.D. Atletica Nuova Taranto.

Avverso detta decisione, il Signor De Benedetto ha così proposto reclamo ex art. 50 Reg. Giustizia FIDAL ponendo a presupposto di detto gravame l'insussistenza delle condotte addebitategli dalla Procura Federale nonché la mancanza di prova dell'illecito disciplinare contestatogli.

Nello specifico, in via preliminare, il reclamante ha contestato il mancato raggiungimento nel caso di specie di un grado di prova degli addebiti contestatigli tale da poter essere ritenuto *“superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”* secondo il canone enucleato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzie del CONI nella decisione n. 6 del 2016.

In tal senso, il reclamante ha osservato come nessuna prova risulterebbe in atti circa l'effettiva consegna a mani degli atleti Caferri e Messina dei microchip dei tesserati assenti da parte del Presidente.

Ha poi osservato in via ulteriore la difesa del De Benedetto come quest'ultimo avrebbe prontamente



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

provveduto alla riconsegna dei microchip in sovrannumero nonché alla segnalazione della riscontrata anomalia, anche a mezzo mail al Comitato Provinciale di riferimento.

Alla luce delle suddette circostanze, il reclamante, dunque, ha concluso attribuendo ad un mero errore tecnico la segnalazione all'arrivo dei *microchip* ascrivibili agli atleti in realtà non presenti alla manifestazione sportiva, dal momento che nessuna infrazione sarebbe stata asseritamente commessa ed anzi vi sarebbe stata anche la celere e diligente denuncia dell'accaduto alle autorità competenti.

Nell'atto di reclamo viene poi osservato come i nominativi degli atleti assenti, in realtà, siano stati poi pressoché immediatamente espunti dalle classifiche finali, azzerando, di fatto, l'indebito vantaggio di cui avrebbe potuto ipoteticamente usufruire la società di tesseramento degli stessi.

Circostanza, quest'ultima, alla luce della quale l'odierno reclamante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti minimi per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giustizia FIDAL contestatagli in sede di decisione del Giudice di prime cure.

In via ulteriore, è lo stesso reclamante ad osservare poi come, pur non riversando in atti documentazione a supporto di detta circostanza, ad ogni buon grado, in occasione delle manifestazioni sportive di cui si discute, non fossero stati effettivamente presenti: il Primo Giudice ai Transponder, il Secondo Giudice ai Transponder nonché il Delegato Tecnico.

Figure la cui presenza è obbligatoriamente richiesta in occasione di manifestazioni sportive tenutesi con le medesime modalità di quelle in occasione delle quali si sarebbero consumati gli illeciti per cui è causa ai sensi del disposto del regolamento R.T. 19.25 (ex regola 165.25 cronometraggio e fotofinish).

In sede di reclamo, la difesa del Presidente De Benedetto ha altresì proceduto a contestare l'omessa motivazione in merito alla quantificazione della sanzione applicata, denunciando, in conseguenza, la violazione del disposto di cui all'art. 7 Reg. Giustizia FIDAL al cui primo comma si prevede espressamente che: *“l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione”*.

Stante l'asserita mancata motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione inflitta, il reclamante ha richiesto, dunque, la totale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Parimenti carente è stata definita poi dallo stesso reclamante la motivazione in ordine all'applicazione della circostanza sopra richiamata la quale risulterebbe riassunta in *“un'unica riga sintetica”*.

Da ultimo, la difesa del De Benedetto ha contestato altresì il mancato riscontro da parte della Procura Federale dell'istanza ex art. 60 Reg. Giustizia FIDAL di *“Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”*.

In tal senso, il reclamante ha avuto modo di evidenziare come, in astratto, una motivazione del mancato accoglimento di detta richiesta avrebbe comunque consentito di garantire una serie di circostanze quali *“trasparenza e legalità dell'azione”*, *“possibilità di controllo”* e *“legittimità della decisione”* che avrebbero facilitato ed indotto una maggiormente idonea comprensione del procedimento logico-argomentativo posto a sostegno della decisione.

Per tutto quanto sopra dedotto, previa sospensione dell'esecutività della sanzione inflitta, il reclamante ha così richiesto l'integrale riforma o l'annullamento della decisione assunta dal Giudice di Prime Cure.

In data 04.09.2025, la Procura Federale ha proceduto a sua volta a interporre reclamo ex art. 50 Reg. Giustizia FIDAL avverso la medesima decisione n. 15/2025 TF FIDAL del 21.07.2025 a seguito del quale, la presente Corte ha disposto d'ufficio la riunione al procedimento già avviatosi a seguito della preliminare proposizione di gravame avanzata da parte del Presidente dell'AS.D. Atletica Nuova Taranto Sig. De Benedetto con conseguente assegnazione del N.R.G. 9/2025 C.F.A..

Nello specifico, in sede di reclamo, la Procura Federale ha proceduto a contestare il capo della decisione summenzionata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli incolpati Sigg.ri De Benedetto, Massafra e Messina poiché acquisite in violazione del diritto di difesa per l'assenza, al momento dell'audizione, dei rispettivi difensori.

Sul punto, la stessa Procura Federale ha avuto modo di osservare che *“ciascun convocato è stato correttamente qualificato come persona sottoposta a indagini, con espresso avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”* oltre a riportare che i *“medesimi hanno espressamente rinunciato all'assistenza del difensore, con dichiarazione inserita nel verbale”*.

In via ulteriore, in detta sede, il reclamante ha altresì precisato che: *“In quanto species della giustizia disciplinare, e avendo come fonte prioritaria, per la disciplina procedurale, il diritto processuale civile, la giustizia sportiva assicura la complessiva equità del diritto di difesa, nella fase dell'esame dell'incolpato, mediante l'avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia. Ne consegue che la rinuncia libera e consapevole a tale difesa tecnica, seguita da un'audizione resa in*





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*assenza del difensore, risulta pienamente compatibile con le garanzie difensive che presidiano ogni procedimento disciplinare, in virtù del principio volenti non fit iniuria”.*

Osservando, dunque, che gli incolpati sono stati regolarmente convocati quali soggetti sottoposti a indagine, con atto recante i prescritti avvertimenti circa la facoltà di farsi assistere da un difensore, la Procura Federale ha così concluso richiedendo all’interessata Corte Federale d’Appello di volersi dichiarare, in parziale riforma della decisione impugnata, la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai summenzionati soggetti in sede di audizioni svoltesi in corso d’indagine.

Attenendosi pedissequamente all’andamento cronologico degli eventi, contestualmente, in data 19.09.2025, in vista dell’udienza del 29.09.2025, la Procura Federale ha altresì proceduto a depositare la propria memoria di costituzione avverso il reclamo della decisione del Giudice di Prime Cure interposto dal Signor De Benedetto mentre il Signor Massafra, a sua volta, depositava la propria memoria di costituzione avverso il successivo reclamo *ex art. 50 Reg. Giustizia FIDAL* avanzato avverso la medesima decisione da parte della stessa Procura Federale.

Nella propria memoria costitutiva, la Procura Federale, nell’evidenziare la pretestuosità nonché l’assoluta infondatezza del reclamo avverso, ha proceduto a richiederne l’integrale rigetto nonché la piena conferma della decisione impugnata ad esclusione della parte non già autonomamente fatta oggetto di reclamo da parte della stessa Procura.

A sostegno degli addebiti contestati al Signor De Benedetto, la Procura ha avuto modo di osservare come la decisione del Giudice di prime cure non risultasse fondata sui soli e semplici rilievi cronometrici, bensì, in via ulteriore, *“anche sulla documentazione fotografica, sulle classifiche in atti e sulle prove dichiarative, tra le quali spiccano quelle particolarmente qualificate del sig. Pasquale Capurso (Giudice nazionale e Vice Fiduciario Regionale FIDAL per la Puglia) e della sig.ra Ilaria Malcangi (Giudice di Gara e Fiduciario Regionale FIDAL per la Puglia dal 16 novembre 2024), i quali hanno chiarito come non sia possibile indossare due trasponder senza esserne consapevoli”.*

Nell’osservare che l’asserito malfunzionamento dei *microchip* è frutto di una semplice congettura del tutto priva di riscontri probatori, la Procura ha altresì evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal De Benedetto, *“l’integrazione delle violazioni contestate non presuppone il conseguimento di un’utilità, essendo sufficiente la lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità, pienamente realizzata dalle condotte accertate”.*

In tal senso, è lo stesso Tribunale Federale ad aver rilevato la sussistenza di vantaggi concreti derivanti dalle condotte poste in essere dai tesserati a giustificazione della maggiorazione della sanzione inflitta



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

dettata dall'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 let. k) Reg. Giustizia FIDAL (*"all'interno del sodalizio e verso l'utenza, hanno valore in sé sia la vittoria, sia il solo maggior distacco dalle società avversarie, idoneo a marcare una più eclatante supremazia sportiva. Ad ogni buon conto, la A.S.D. si è classificata al primo posto del Circuito Provinciale Gran Prix dello Jonio e del circuito interprovinciale Grande Salento, aggiudicandosi, secondo il regolamento del CorriPuglia 2024, l'assegnazione di una tappa del medesimo circuito Regionale per l'anno 2025"* p. 18 motivazione della decisione n. 15/2025 TF FIDAL).

Ciò premesso, la Procura Federale ha così richiesto l'integrale reiezione dell'impugnazione promossa dalla difesa del Presidente De Benedetto nonché la parziale riforma della decisione n. 15/2025 TF FIDAL alla luce delle circostanze riportate all'interno del proprio reclamo.

In pari data, come poc'anzi osservato, il tesserato Egidio Massafra, a sua volta, ha depositato memoria costitutiva avverso il reclamo interposto dalla Procura Federale in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni dallo stesso rese in occasione delle audizioni svoltesi in corso di svolgimento delle indagini preliminari.

Con riferimento alla convocazione del 04.03.2025 la difesa del Massafra ha avuto modo di osservare come in detta missiva il proprio assistito veniva espressamente qualificato come *"persona con possibili violazioni a carico"* ed informato della possibilità di *"farsi assistere da un difensore formalmente munito di mandato, qualora lo ritenga necessario"*.

Non si tratterebbe, dunque, di una qualificazione nei termini di *"persona sottoposta ad indagini"* come invece sostenuto nel reclamo interposto dalla Procura Federale, dalla quale non potrà che farsi discendere, quantomeno alla data del 04.03.2025, la mancata iscrizione del Signor Massafra al registro degli indagati di cui agli artt. 47, comma 2, e 53 Codice della Giustizia Sportiva CONI.

Del medesimo tenore le contestazioni mosse con riferimento alla successiva convocazione del 11.03.2025 ove, nuovamente, lo stesso Massafra eccepisce e contesta la propria convocazione nei termini di *"persona con possibili violazioni a carico"* osservando in via ulteriore come, in questo caso, risulterebbe manchevole l'avviso della facoltà di nomina di un difensore di fiducia.

Il suddetto *modus operandi* adottato in fase d'indagine dalla procura viene descritto in sede di memoria costitutiva come *"lesivo del generale principio di difesa anche in applicazione del principio del nemo tenetur se detegere, che opera pacificamente anche nei procedimenti di tipo disciplinare, come in quelli di tipo amministrativo idonei a determinare l'applicazione di una sanzione "punitiva"* (Corte Cost. 84/2021).



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Il metodo utilizzato dalla Procura Federale viene conseguentemente qualificato come posto in evidente violazione del disposto di cui all'art. 15, comma 2, Reg. Giustizia FIDAL, ove si prevede espressamente che: *“Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”*.

Alla luce di quanto premesso, viene fatta discendere la potenziale nullità dell'atto svolto dalla Procura alla luce del disposto del successivo comma 4 ove si statuisce che: *“vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto”*.

Nel caso di specie, ad avviso della difesa del tesserato Massafra, appare evidente la violazione del principio del giusto processo dal momento che ad un soggetto a tutti gli effetti indagato al momento della convocazione in audizione è stata negata la facoltà del pieno esercizio del diritto di difesa, ancor di più se si considera che in dette audizioni allo stesso sarebbero state estrapolate informazioni qualificate come *“autoaccusanti”*.

Pertanto, la difesa del Signor Massafra ha insistito per l'integrale rigetto del reclamo interposto dalla Procura Federale avverso la decisione n. 15/2025 adottata dal Giudice di prime cure.

Alle medesime contestazioni in ordine alla violazione dei principi del giusto processo sportivo giunge anche la difesa del De Benedetto in sede di memoria costitutiva depositata in data 24.09.2025 nelle more del procedimento instauratosi a seguito del reclamo interposto dalla Procura Federale avverso la medesima decisione n. 15/2025.

Di fatto, alla luce delle modalità di convocazione nonché di concreto svolgimento delle audizioni di cui si discute, la Procura Federale avrebbe sostanzialmente spinto gli stessi tesserati, in assenza di un proprio difensore di fiducia, a riportare dichiarazioni autoaccusanti in violazione del generale principio processual-penalistico che esclude la possibilità di essere costretti all'affermazione di un'autoresponsabilità dell'imputato.

Pertanto, anche la difesa del De Benedetto ha così concluso per l'integrale rigetto del reclamo interposto dalla Procura Federale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo promosso dal tesserato De Benedetto, in proprio nonché in qualità di Presidente dell'A.S.D. Atletica Nuova Taranto, deve ritenersi fondato e meritevole di parziale accoglimento, con conseguente riforma della decisione impugnata.

Procedendo secondo l'ordine di esposizione dei motivi di reclamo promossi dal suddetto tesserato, l'adita Corte d'Appello Federale ritiene che le condotte contestate in sede di deferimento da parte



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

della Procura Federale risultino, comunque, effettivamente integrate così come pienamente integrato, dunque, appare l'illecito disciplinare addebitato nei confronti del medesimo tesserato.

In tal senso, deve sottolineare come l'illecito sportivo di cui all'art. 2 comma 2 Reg. Giustizia FIDAL è andato perfezionandosi nell'esatto momento in cui i *transponder* in sovrannumero - riconducibili univocamente ad atleti che per propria stessa ammissione (vedi audizioni tesserati Sigg.ri Alabrese e Giacobazzo del 14.02.2025) non hanno preso parte alle manifestazioni sportive "Corri nel birrificio" e "Statte in corsa" svoltesi in Puglia nel corso del 2024 - siano stati segnalati durante il percorso di gara e al traguardo di dette manifestazioni.

La circostanza dell'indubbia integrazione dell'illecito imputabile al Presidente De Benedetto appare altresì rafforzata dalle dichiarazioni dal medesimo rilasciate in sede di audizione, peraltro dallo stesso confermate in atti e udienze, dalle quali risulta possibile evincere come proprio egli in prima persona abbia personalmente provveduto alla materiale consegna dei *transponder* ai propri tesserati.

Alla suddetta circostanza deve aggiungersi poi la fumosità e genericità delle dichiarazioni rese dal deferito in ordine alle tempistiche nonché alle modalità di effettiva riconsegna dei *transponder* in sovrannumero.

A tal proposito, dalla documentazione in atti, risulterebbe che il reclamante non abbia provato di aver riconsegnato i dispositivi prima dell'effettivo inizio della manifestazione sportiva o quantomeno in corso di svolgimento della stessa così come, in via ulteriore, non è stata altresì riversata in atti alcuna prova attinente alla effettiva trasmissione della mail con cui questi avrebbe celermente rappresentato l'anomalia riscontrata al competente Comitato FIDAL.

All'incontrovertibile dato della segnalazione all'arrivo dei *transponder* in sovrannumero nonché della mancata prova dell'asserito malfunzionamento tecnico che avrebbe interessato il sistema di cronometraggio sostenuto dal reclamante, si unisce poi l'ulteriore circostanza emersa all'esito delle dichiarazioni rese da parte dei Sigg.ri Capurso e Malcangi, datate, rispettivamente, 25.03.2025 e 02.04.2025. Non solo nessuna anomalia tecnica la cui sussistenza viene addotta dal reclamante quale causa di rilevamento al traguardo dei *microchip* riconducibili agli assenti è stata provata, ma, all'esito delle suddette audizioni, è stata altresì recisamente esclusa l'eventualità che gli atleti potessero aver involontariamente preso parte alla manifestazione sportiva indossando contemporaneamente più *transponder*, sia per le dimensioni degli stessi sia per le modalità con le quali abitualmente vengono trasportati dagli atleti.

Tale dato, unitamente alla confermata circostanza della consegna dei dispositivi avvenuta a mano del



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Presidente De Benedetto, consente di stabilire, con ragionevole e confidente certezza, la sussistenza di un dolo imputabile agli incolpati nonché di una precisa volontà indirizzata all'alterazione del risultato sportivo.

Pur ritenendosi, dunque, per le ragioni anzidette, perfettamente integrato l'illecito disciplinare contestato nei confronti dell'odierno reclamante, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure, l'adita Corte non può che osservare come, d'altra parte, risultino palesemente insussistenti invece i presupposti minimi necessari all'applicazione nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giustizia FIDAL.

Seppur posto in essere soltanto all'esito delle manifestazioni sportive, non vi è contestazione circa il ravvedimento operoso posto in essere dal Presidente De Benedetto il quale, preso coscienza dell'accaduto e dell'anomalia risultante dalle classifiche provvisorie - ad illecito ormai già ampiamente perfezionato - ha provveduto alla segnalazione della circostanza, da cui l'eliminazione dei nominativi degli atleti assenti dalle classifiche finali delle gare di cui si discute.

A fronte della manifesta sussistenza dei presupposti minimi necessari all'integrazione dell'illecito disciplinare contestatogli, altrettanto evidente, a ben vedere, che dal ravvedimento dell'odierno reclamante e dalla conseguente espunzione dei nominativi degli atleti non presenti dalle classifiche finali che ne è derivata, nessun concreto ed indebito vantaggio possa essere effettivamente stato conseguito dall'A.S.D. Atletica Nuova Taranto all'esito delle manifestazioni *"Corri nel birrificio"* e *"Statte in corsa"*.

In tal senso, la condotta posta in essere dal De Benedetto ha comunque consentito una minima attenuazione delle conseguenze derivanti dall'infrazione posta in essere.

Così, a fronte dell'esclusione dell'operatività della circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k), l'adita Corte, in base alla ricostruzione degli eventi risultanti all'esito dell'istruttoria condotta, ritiene pertanto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti necessari all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) Reg. Giustizia FIDAL, seppure con una necessaria modulazione compatibile con il disposto dell'art. 9 comma 4 Reg. Giustizia FIDAL, stante l'indubbia gravità dell'infrazione posta in essere nonché la evidente lesione dei generali principi di lealtà, probità e correttezza sui quali l'intero ordinamento sportivo è fondato.

Conseguentemente, a fronte della facoltà riconosciuta dal legislatore sportivo di addivenire ad una potenziale diminuzione fino ad un/terzo della sanzione, l'adita Corte ritiene di procedere ad una riduzione soltanto parziale della sanzione originariamente inflitta nella misura di un/sesto.





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Per le stesse ragioni, stanti gli illeciti ascritti al De Benedetto nonché ai tesserati Caferri, Messina ed Azzone (nei cui confronti ha ormai già assunto valore di giudicato la decisione n. 15/2025 del Tribunale Federale non avendo gli stessi provveduto ad interporre reclamo *ex art. 50 Reg. Giustizia. FIDAL*), nonché alla luce della gravità e deprecabilità intrinsecamente connotante detti addebiti, l'adita Corte conferma la sussistenza di responsabilità diretta *ex art. 1 comma 3 lett. a)* nonché oggettiva *ex art. 1 comma 3 lett. b) Reg. Giustizia. FIDAL* in capo all'A.S.D. Atletica Nuova Taranto. Ferma la sussistenza delle summenzionate forme di responsabilità, alla luce del seppur ritardato ravvedimento posto in essere dal Presidente De Benendetto in rappresentanza dell'associazione da cui è conseguita una parziale attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dalle comprovate infrazioni poste in essere dai propri tesserati, l'adita Corte ritiene congruo riconoscere ed estendere altresì nei confronti di Codesta associazione un'attenuazione della sanzione inflitta.

Pertanto, l'originaria sanzione dell'ammenda disposta dal Giudice di prime cure dovrà anch'essa essere conseguentemente ridotta nella misura di € 100,00, addivenendo così ad un importo di complessivi € 900,00.

Tutto ciò premesso, con riferimento specifico al successivo appello incidentale promosso dalla Procura FIDAL, questi deve ritenersi infondato e, in conseguenza, non meritevole di accoglimento. Le circostanze riportate dalla reclamante Procura Federale in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai tesserati Massafra (11.03.2025), De Benedetto (04.03.2025) e Messina (24.02.2025) non possono essere ritenute sufficienti al fine di addivenire ad una riforma di quanto già espressamente statuito sul punto dal Giudice di Prime Cure.

Come peraltro correttamente osservato nelle memorie difensive depositate dai soggetti reclamati, permangono evidenti criticità in ordine alla qualificazione attribuita ai suddetti tesserati in sede di convocazione per lo svolgimento delle audizioni disposte in fase istruttoria nonché alla circostanza della prosecuzione delle audizioni in parola anche a fronte della mancata nomina di difensori di fiducia. La snellezza che notoriamente contraddistingue il contraddittorio nell'ambito dello svolgimento del processo sportivo, non può, a ben vedere, consentire di soprassedere a forme di lesione del generale di diritto di difesa il quale, anche in un procedimento di natura disciplinare, si estrinseca nell'applicazione del generale principio del *nemo tenetur se detegere*.

Principio, quest'ultimo, la cui operatività, comunque, lo si rammenta, coesiste e convive con i canoni generali della correttezza, lealtà e probità che fondano il rapporto associativo e federale e, ancora più



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

in generale, l'intero ordinamento sportivo, imponendo in capo a ciascun tesserato anche il dovere di collaborazione nei confronti degli organi di giustizia e, dunque, anche della Procura Federale.

Ciò premesso, dal momento che in occasione delle audizioni in parola, oltre alle riscontrate criticità relative alle modalità di convocazione nonché al mancato riferimento all'obbligo di assistenza di un difensore di fiducia, sono state rilasciate dagli incolpati dichiarazioni rivelatesi in seguito come autoaccusanti, l'adita Corte ne ribadisce l'inutilizzabilità, richiamando integralmente quanto già statuito sul punto dal Giudice di prime cure.

Allo stato e per quanto sopra, la Corte Federale di appello

**P.Q.M.**

- accoglie parzialmente il reclamo dispiegato dal Signor Vincenzo De Benedetto ed, in riforma della decisione del Tribunale Federale, applica nei confronti dello stesso Presidente dell'A.S.D. Atletica Nuova Taranto, ritenendo non integrati i presupposti dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giustizia FIDAL, la sanzione dell'inibizione di mesi 6, diminuita di un/sesto in ragione dell'operatività della circostanza attenuante di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) Reg. Giustizia FIDAL, per un totale di complessivi mesi 5;

- conseguentemente, applica e conferma, in ragione del comprovato perfezionamento degli illeciti contestati in capo ai propri tesserati, all'A.S.D. Atletica Nuova Taranto la sanzione dell'ammenda seppur ridotta, alla luce del ravvedimento ascrivibile al Presidente De Benedetto, ad € 900,00;

- respinge il reclamo avanzato dalla Procura Federale FIDAL confermando il disposto risultante dalla decisione n. 15/2025 T.F. in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai tesserati Sigg.ri Massafra, De Benedetto e Messina.

Manda alla Segreteria per gli incombenti di competenza

Così deciso in Roma, 09 ottobre 2025

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Giudice relatore

Avv. Stefano Gianfaldoni